

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 9 giugno 2010

*Prezzo € 1,20
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

STATUTI

**COMUNITÀ MONTANA
ORVIETANO-NARNESE-AMERINO-TUDERTE**

STATUTO

**COMUNITÀ MONTANA
ORVIETANO-NARNESE-AMERINO-TUDERTE**

tra i Comuni di:

Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficule, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi

STATUTO

*(Approvato con delibere del Consiglio comunitario 29 dicembre 2009, n. 11
e 21 maggio 2010, n. 3)*

**COMUNITÀ MONTANA
ORVIETANO-NARNESE-AMERINO-TUDERTE**

STATUTO

S O M M A R I O

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.	1. <i>Costituzione e sede della Comunità montana</i>	Pag.	7
Art.	2. <i>Albo pretorio e bollettino</i>	»	7

TITOLO II
FINALITÀ E SCOPI DELLA COMUNITÀ

Art.	3. <i>Scopi della Comunità montana</i>	»	7
Art.	4. <i>Autonomia statutaria</i>	»	7
Art.	5. <i>Attuazione dei fini istituzionali</i>	»	8

TITOLO III
ORDINAMENTO

Art.	6. <i>Organi della Comunità</i>	»	8
Art.	7. <i>Il Consiglio. Composizione</i>	»	8
Art.	8. <i>Il Presidente del Consiglio</i>	»	8
Art.	9. <i>Compiti del Consiglio</i>	»	9
Art.	10. <i>Commissioni consiliari</i>	»	9
Art.	11. <i>Gruppi consiliari</i>	»	9
Art.	12. <i>Validità delle sedute del Consiglio</i>	»	10
Art.	13. <i>Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazione</i>	»	10
Art.	14. <i>Sedute del Consiglio - Vice Presidente</i>	»	10
Art.	15. <i>Durata in carica del Consiglio</i>	»	10
Art.	16. <i>Rinnovo del Consiglio</i>	»	11
Art.	17. <i>La Giunta - Composizione ed elezione</i>	»	11
Art.	18. <i>Compiti della Giunta</i>	»	11
Art.	19. <i>Riunioni della Giunta</i>	»	11
Art.	20. <i>Durata in carica Giunta</i>	»	11
Art.	21. <i>Mozione di sfiducia</i>	»	12
Art.	22. <i>Il Presidente</i>	»	12
Art.	23. <i>Il Vice-Presidente</i>	»	12
Art.	24. <i>Revisore dei Conti</i>	»	12

TITOLO IV
STRUTTURA ORGANICA

Art.	25. <i>Personale della Comunità montana</i>	»	12
Art.	26. <i>Rapporti tra organi politici e dirigenza o responsabili dei servizi</i>	»	13
Art.	27. <i>Segretario</i>	»	13
Art.	28. <i>Direttore</i>	»	13
Art.	29. <i>Responsabili di Settore</i>	»	14
Art.	30. <i>Valutazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi</i>	»	14

SOMMARIO

Art. 31. <i>Atti amministrativi</i>	Pag. 14
---	---------

**TITOLO V
FORME DI PARTECIPAZIONE**

Art. 32. <i>Istituzione delle sub-zone</i>	» 14
Art. 33. <i>Piano Pluriennale di Sviluppo della Comunità e programmi-stralcio annuali</i>	» 15

**TITOLO VI
ATTIVITÀ GESTIONALI**

Art. 34. <i>Tesoriere</i>	» 15
Art. 35. <i>Patrimonio</i>	» 15
Art. 36. <i>Indennità di carica e di presenza</i>	» 15

**TITOLO VII
NORME FINALI**

Art. 37. <i>Integrazione e modifiche dello Statuto</i>	» 16
Art. 38. <i>Estinzione della Comunità montana</i>	» 16
Art. 39. <i>Norma transitoria</i>	» 16

COMUNITÀ MONTANA ORVIETANO-NARNESE-AMERINO-TUDERTE

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione e sede della Comunità montana.

È costituita la Comunità montana, denominata «Orvietano- Narnese-Amerino-Tuderte» tra i Comuni di Acquasparta, Amelia, Alviano, Allerona, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastello di Vibio, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo, Todi, a norma dell'art. 27 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come successivamente modificate ed integrate, le ultime due fonti regionali, dall'art. 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 ed ulteriormente modificate dalla legge 12 giugno 2008, n. 10, nonché della successiva deliberazione della Giunta regionale in data 22 settembre 2008, n. 1217 e dei decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale del 10 novembre 2008, n. 121, del 20 novembre 2008, n. 129 e dell'11 dicembre 2008, n. 145, di approvazione del Programma di riordino territoriale delle Comunità montane regionali e la contestuale istituzione dell'Ente preposto alla gestione della zona omogenea n. 4).

La Comunità montana ha **sede legale in Orvieto, via delle Pertiche B**, nonché sedi tecnico-amministrative in Guardea, San Venanzo. Essa è articolata in uffici presso Narni, Amelia, Todi e Montecastrilli.

La Comunità montana negli atti e nel sigillo si identifica con la denominazione, con lo stemma e con il gonfalone che riproduce lo stemma e la denominazione, nonché nelle forme online previste per legge.

Art. 2

Albo pretorio e bollettino.

Nell'edificio adibito a sede legale della Comunità montana, la Giunta, con propria deliberazione, destina un apposito spazio, facilmente accessibile, ad Albo pretorio per la pubblicazione legale degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione avrà luogo anche nelle sedi operative eventualmente istituite a titolo informativo in modo da garantire la facilità di lettura e nel sito ufficiale della Comunità montana.

TITOLO II FINALITÀ E SCOPI DELLA COMUNITÀ

Art. 3

Scopi della Comunità montana.

La Comunità è costituita per la valorizzazione delle zone montane e dell'intero territorio, per l'esercizio delle funzioni proprie e per l'esercizio singolo o associato delle funzioni comunali.

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni proprie o delegate la Comunità montana si propone le seguenti finalità:

a) formulare ed aggiornare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona, al fine di concorrere a realizzare una politica generale di riequilibrio economico e sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, nel quadro delle indicazioni del piano regionale di sviluppo e di tutti gli altri strumenti della programmazione territoriale sovra ordinata, al fine di concorrere alla difesa del suolo ed alla protezione della natura;

b) predisporre, coordinare ed attuare programmi di interventi, compresa la ricerca, intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di un'economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e di fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguente;

e) favorire la preparazione culturale e professionale, finalizzata ai compiti istituzionali, delle popolazioni della zona con il coinvolgimento ed il sostegno delle associazioni e delle istituzioni locali.

Art. 4

Autonomia statutaria.

Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità montana.

In particolare lo Statuto disciplina:

- a) l'articolazione, la composizione, le modalità di elezione e le attribuzioni degli organi politici;
- b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) l'attività di programmazione;
- d) le forme di collaborazione con i Comuni associati;
- e) le modalità di gestione dei servizi;
- f) le forme di partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano;
- g) i casi di decadenza e le modalità di sostituzione dei membri del Consiglio.

Art. 5

Attuazione dei fini istituzionali.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana:

- a) può assumere funzioni proprie degli Enti che la costituiscono e dell'Ente Regione, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;
- b) può delegare ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, di volta in volta, lo studio e l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
- c) può acquistare o prendere in affitto, e gestire direttamente terreni per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, attività agricole o cederli in gestione a cooperative o associazioni di lavoratori produttori agricoli che abbiano finalità sociali e caratteristiche attinenti ai fini istituzionali dell'Ente;
- d) può promuovere forme associative cooperative o di altro tipo a responsabilità limitata per i fini di cui al precedente capoverso;
- e) può acquisire, ristrutturare, adeguare beni immobili per attività ricettive agroturistiche e di turismo ambientale e comunque inerenti ai suoi scopi istituzionali anche affidandoli con apposita convenzione che garantisca l'attuazione delle predette finalità con criteri di economicità, a soggetti di impresa preferibilmente operanti sul territorio;
- f) può aderire ad associazioni e consorzi che perseguono finalità rientranti in quelle proprie della Comunità medesima;
- g) può svolgere tutte le altre funzioni che siano ad essa delegate dalla legge statale o regionale;
- h) può promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi nei confronti dei Comuni membri e dei Comuni limitrofi.

TITOLO III ORDINAMENTO

Art. 6

Organi della Comunità.

Sono organi della Comunità montana:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Presidente del Consiglio.

Art. 7

Il Consiglio. Composizione.

Il Consiglio è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari a tre per ogni Comune aderente alla Comunità montana e dura in carica cinque anni. I rappresentanti dei Comuni sono scelti fra sindaci, assessori e consiglieri comunali garantendo, ove presente, la rappresentanza della minoranza. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale, salvo il caso di scioglimento per violazione delle norme antimafia.

Art. 8

Il Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica e a scrutinio segreto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi in giorno diverso da quello della prima, dove è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente del Consiglio provvede a:

- a) presiedere le sedute del Consiglio;
- b) convocare il Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo e il Presidente della Comunità montana, oppure quando lo richieda il Presidente dell'Ente o un quinto dei Componenti il Consiglio;
- c) aprire e chiudere le adunanze consiliari;
- d) dirigere e moderare la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito;
- e) concedere la facoltà di parlare;
- f) precisare i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- g) controllare e proclamare il risultato delle votazioni;
- h) mantenere l'ordine e regolare in genere l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, di statuto e di regolamenti.

È in sua facoltà richiedere l'intervento delle forze dell'ordine nei casi in cui si renda necessario.

Nella seduta in cui si procede all'elezione del Presidente e fino ad elezione avvenuta, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età che convoca, fino ad avvenuta elezione del Presidente, anche la seduta successiva alla prima.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Tutte le altre funzioni del Presidente del Consiglio sono stabilite dall'apposito Regolamento per il Funzionamento del Consiglio della Comunità montana. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica in caso di gravi inadempimenti degli obblighi istituzionali, ovvero per gravi violazione delle norme di legge e del presente statuto. In tali ipotesi, la revoca è pronunciata dal Consiglio decorso il termine

di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta, senza che vengano fornite congrue giustificazioni e controdeduzioni. Il Presidente revocato non cessa dalla carica a Consigliere, qualora il fatto contestato non determini la decadenza.

Art. 9

Compiti del Consiglio.

Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti:

a) elegge il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Ente, la Giunta e il Revisore dei Conti;

b) adotta lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni;

c) approva i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto annuale, i piani territoriali, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi e i pareri da rendere per dette materie;

e) approva le convenzioni con altre Comunità montane e tra la Comunità montana, i Comuni e le Province, nonché la costituzione e modificazione di altre forme associative;

f) approva l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) approva la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) approva gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) approva la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;

j) approva le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) approva gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative a permuta, appalti, e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario, del Direttore o di altri dirigenti e funzionari;

l) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

m) partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente dell'Ente e dei singoli assessori, secondo criteri da definirsi nel regolamento per il funzionamento del Consiglio;

n) istituisce le Commissioni consiliari con compiti specifici secondo modalità fissate da apposito regolamento e ne nomina i membri;

o) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e fissa i criteri per la determinazione dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

p) esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni al Piano Pluriennale di Sviluppo;

q) accetta le funzioni delegate dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione;

r) adotta atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la Comunità montana di funzioni delegate;

s) delibera su ogni altra materia non devoluta alla competenza della Giunta, del Segretario, del Direttore, del Direttore generale qualora istituito e degli altri dirigenti e funzionari;

t) delibera in merito alla istituzione, modifica o soppressione delle sedi tecnicoamministrative della Comunità montana.

Art. 10

Commissioni consiliari.

Il Consiglio, nelle materie di competenza della Comunità montana, istituisce le Commissioni consiliari, il cui funzionamento e la cui competenza, con i relativi poteri di carattere consultivo e referenziale sono demandati al Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio della Comunità montana stabilisce il numero e la composizione delle Commissioni consiliari, in cui deve essere rispettata la partecipazione territoriale e delle minoranze.

Il Consiglio della Comunità montana, ai sensi della normativa in materia di parchi, secondo le modalità fissate dal predetto Regolamento per il funzionamento del Consiglio, istituisce la Commissione consiliare del Parco regionale del Fiume Tevere e la Commissione consiliare del Parco Monte Peglia e Selva Meana (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale - S.T.I.N.A.). In alternativa, può essere istituita, una sola Commissione per i parchi.

Art. 11

Gruppi consiliari.

I Consiglieri si organizzano in Gruppi consiliari con una propria denominazione.

Ciascun Gruppo consiliare può essere composto minimo da due persone.

Ogni Gruppo consiliare che si costituisce nomina il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Consiglio.

La conferenza dei Capigruppo ed i suoi poteri sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio della Comunità montana, stabilisce la composizione e il numero dei Gruppi consiliari, in modo da garantire la rappresentatività dei vari partiti politici e delle minoranze. A tal fine, il suddetto Regolamento assi-

cura la permanenza di un Gruppo, qualora, a seguito della sua costituzione, per cause legate alla separazione ovvero alla uscita di alcuni degli originari componenti, il Gruppo medesimo rimanga composto da un singolo membro.

Art. 12

Validità delle sedute del Consiglio.

Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei suoi componenti in carica.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza, salvo quanto previsto per la elezione del Presidente, per l'approvazione, integrazione e modificazione dello Statuto e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio della Comunità montana, nonché per l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle sub-zone.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio e sue variazioni, sono validamente adottate allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli astenuti sono computati nel numero legale e non in quello dei votanti.

Art. 13

Sedute ordinarie e straordinarie - Convocazione.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno:

a) entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;

b) entro il mese di settembre per l'approvazione dei provvedimenti di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso;

c) entro il mese di novembre per l'approvazione dell'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso;

d) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta venga presentata richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta a maggioranza dei suoi componenti, ovvero da un quinto dei consiglieri in carica.

Le sedute del Consiglio della Comunità montana sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo di norma nella sede legale dell'Ente, ovvero presso altra sede tecnico-amministrativa qualora ne ricorra l'esigenza.

Le sedute possono avere luogo presso i Comuni membri su disposizione della Giunta o in altro luogo idoneo in caso di eccezionale indisponibilità delle sedi precedenti.

Le convocazioni delle adunanze consiliari sono effettuate dal Presidente del Consiglio, mediante avviso da comunicarsi mediante posta elettronica, salvo diversa richiesta sul mezzo di notificazione, almeno dodici giorni lavorativi prima di quello fissato per la

riunione. Sono fatte salve altre forme di comunicazione purché autorizzate per iscritto dall'interessato. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità montana, stabilisce le forme specifiche di comunicazione dell'avviso di convocazione delle adunanze consiliari.

In caso di urgenza, il termine è ridotto a sei giorni e su convocazione telegrafica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. Possono essere fatte integrazioni, nei casi di urgenza, a mezzo di avviso telegrafico da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta.

L'avviso di convocazione è esposto all'Albo pretorio dell'Ente e nel sito ufficiale della Comunità montana. Per le sedute di approvazione del bilancio e del conto consuntivo il termine di cui al quinto comma è aumentato a giorni venti lavorativi.

Art. 14

Sedute del Consiglio - Vice Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente.

Dopo l'appello nominale, effettuato dal Segretario, il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri, di cui uno di minoranza, per le funzioni di scrutatore per le votazioni sia pubbliche che segrete.

Gli scrutatori assistono il Presidente durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Entro due mesi dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio della Comunità su proposta di apposita Commissione consiliare, approva apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio stesso, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi in giorno diverso da quello della prima, dove è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio elegge nel suo seno due Vice Presidente, di cui uno su indicazione della minoranza, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, presiede il Consiglio il Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 15

Durata in carica del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed in ogni caso cessa dalle funzioni in occasione della rinnovazione contestuale della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità. I Consiglieri restano comunque in carica fino alla nomina dei successori, salvo il caso di decadenza.

Il Consiglio nella sua prima seduta, procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare per qualsiasi motivo del loro mandato. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi comunicati preventivamente sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, comunicata anche al Comune di appartenenza, senza che vengano fornite congrue giustificazioni e controdeduzioni.

Costituisce giusta causa di assenza l'impossibilità di esercizio di pubbliche funzioni previste dalla legge vigente.

I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati nominati.

Art. 16

Rinnovo del Consiglio.

A seguito del rinnovo dei Consigli comunali, i nuovi rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio della Comunità montana sono eletti da Consigli comunali entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento degli stessi.

Art. 17

La Giunta - Composizione ed elezione.

La Giunta della Comunità montana è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a tre, scelti tra i Sindaci o gli assessori dei Comuni aderenti. Essa è eletta dal Consiglio della Comunità montana su proposta del Presidente, con le modalità previste dallo Statuto.

La Giunta designerà nel suo seno il Vice Presidente, su proposta del Presidente, destinato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Gli Assessori vengono eletti, dal Consiglio della Comunità montana, a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto. La medesima procedura di nomina ha luogo anche per l'elezione di un solo Assessore.

Art. 18

Compiti della Giunta.

La Giunta è l'organo di governo della Comunità, ispirato ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti. Essa assolve alle funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle relative competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo statuto, nonché le loro valutazioni.

La Giunta assolve alle seguenti funzioni:

a) collabora con il Presidente nel governo della Comunità montana nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

b) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli

organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Presidente o degli uffici;

c) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

d) adotta la proposta di piano pluriennale di sviluppo, del programma stralcio annuale, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

e) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli alla approvazione del Consiglio;

f) approva il Piano Esecutivo di Gestione a norma dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

g) adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge e dallo statuto;

h) adotta solo in casi di urgenza, adeguatamente motivati, i provvedimenti di variazione del bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni a pena di decadenza;

i) approva la dotazione organica e delibera, anche al di fuori di essa, l'assunzione a tempo determinato di personale e con specifiche competenze secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

j) approva la costituzione in giudizio della Comunità montana.

Art. 19

Riunioni della Giunta.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri.

La Giunta è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Art. 20

Durata in carica della Giunta.

Il Presidente ed i componenti della Giunta restano in carica per la durata del loro mandato amministrativo di Sindaci o Assessori del Comune di appartenenza. L'assenza del Presidente o di un Assessore, preventivamente non motivata o da ritenere ingiustificata, a tre sedute consecutive della Giunta, comporta la decadenza dalla relativa carica. La decadenza del Presidente determina, altresì, la cessazione dalla carica di tutti i membri della Giunta. In tali ipotesi la decadenza è dichiarata dal Consiglio, secondo le modalità di cui al quinto comma del precedente art. 15.

Il Presidente ed i membri della Giunta possono essere revocati dalla carica quando ricorrono gravi motivi

che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'Amministrazione.

Possono essere revocati in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio della Comunità, con il voto favorevole e palese della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio provvede entro trenta giorni alla sostituzione delle persone revocate o decadute.

La Giunta decade dalla carica in caso di rinnovo parziale del Consiglio riguardante contemporaneamente la metà più uno dei consiglieri assegnati.

Il Presidente, il Vice-Presidente e gli assessori esercitano le funzioni fino all'insediamento dei successori.

Art. 21

Mozione di sfiducia.

Almeno due quinti dei Consiglieri della Comunità montana, possono proporre mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, della Giunta, ovvero dei singoli Assessori.

In caso di accoglimento della mozione di sfiducia:

a) contro il Presidente, cessa dalla carica anche la Giunta;

b) contro i singoli Assessori, non cessano dalla carica il Presidente e gli altri membri della Giunta. La mozione di sfiducia deve essere:

a) compiutamente motivata ed indicare gli organi contro cui è destinata;

b) sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati;

c) messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;

d) votata per appello nominale;

e) approvata, ai fini della sua validità, dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

Qualora venga approvata la mozione di sfiducia contro il Presidente o la Giunta si procede allo scioglimento quest'ultima.

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 22

Il Presidente.

Il Presidente della Comunità montana viene eletto, sulla base di un documento programmatico, a maggioranza assoluta dei componenti in carica ed a scrutinio segreto.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;

c) coordina l'attività della Giunta;

d) convoca e presiede la Giunta;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

f) impartisce direttive al Segretario e al Direttore, nonché al Direttore generale qualora istituito, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;

h) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario, del Direttore e del Direttore generale qualora istituito, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità montana;

i) compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità montana;

j) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla Comunità montana;

k) attribuisce e definisce l'incarico eventuale di Direttore generale previa deliberazione della Giunta;

l) attribuisce l'incarico di Segretario, previa deliberazione della Giunta;

n) rappresenta in giudizio la Comunità montana con facoltà di delega e salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione in merito alla attività dei dirigenti.

Art. 23

Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente è l'Assessore designato dalla Giunta su proposta del Presidente. Di tale designazione viene data comunicazione al Consiglio.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento temporaneo.

Art. 24

Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il revisore dei conti è scelto fra:

a) gli iscritti al registro dei revisori contabili;

b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Il Revisore dura in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile una sola volta per un periodo massimo uguale al primo mandato.

Il Revisore dei Conti vigila e controlla l'andamento della contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio con relazioni contenenti tutti gli elementi necessari ad esprimere un giudizio compiuto sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio stesso.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANICA

Art. 25

Personale della Comunità.

La Comunità montana istituisce la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché del personale operativo in conformità a norme nazionali

e regionali ed al proprio regolamento organico. A tal fine, la Comunità montana recepisce le procedure previste dalla vigente normativa e dagli accordi sindacali, atte alla verifica dell'idoneità per il passaggio del personale impiegatizio, tecnico ed amministrativo, stabilito con rapporto privatistico, mediante contratto a tempo indeterminato, in essere al 31 dicembre 2008 al rapporto pubblicistico contrattualizzato, secondo le forme di inquadramento e di equiparazione del trattamento retributivo e pensionistico stabiliti con accordi sindacali.

La Comunità montana, secondo le previsioni della pianta organica e dei piani triennali di programmazione del lavoro, dispone inoltre di un contingente di manodopera con contratto a tempo determinato o indeterminato per l'esecuzione di interventi programmati e progettati, al quale si applica il C.C.N.L. di appartenenza.

L'assunzione a tempo indeterminato del personale operaio suddetto è disposta, previa selezione, mediante prova teorico pratica.

La Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione o dagli altri Enti locali. In tali ipotesi, la Giunta della Comunità montana stipulerà accordi particolari per il rimborso degli oneri, d'intesa con gli enti interessati.

La Giunta della Comunità montana approva la dotazione organica ed i regolamenti di organizzazione, di disciplina, dei concorsi, delle funzioni dirigenziali, e delle funzioni di Responsabile di Settore, può conferire incarichi professionali specifici per periodi determinati a persone di comprovata capacità.

Al personale di cui al primo comma si applicano le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico dei dipendenti delle Regioni, dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali.

Art. 26

Rapporti tra organi politici e dirigenza o responsabili dei servizi.

Gli organi politico-amministrativi della Comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite. Alla dirigenza della Comunità montana e ai Responsabili di Settore spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

I rapporti tra organi politico-amministrativi e dirigenza, qualora istituita, o con i responsabili dei servizi, sono informati ai principi di lealtà e di cooperazione. Il Presidente, previa delibera della Giunta, può nominare un Direttore generale, tra il personale interno o esterno all'Ente, in possesso dei requisiti necessari, con contratto a tempo determinato secondo i criteri e per i compiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

In particolare il Direttore generale, qualora nominato:

a) supporta, secondo le direttive del Presidente, la definizione degli atti di pianificazione strategica;

b) predispone il programma dettagliato degli obiettivi ed elabora la proposta di piano esecutivo di gestione;

c) ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità montana, secondo gli atti di indirizzo della Amministrazione comunitaria ed in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnicoamministrativa;

d) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;

e) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia.

A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, il Segretario qualora a tale figura siano attribuite funzioni dirigenziali ed il Direttore dell'Ente.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.

Il Direttore generale, qualora ricorrano giustificati motivi, è revocato dal Presidente previa deliberazione della Giunta.

Art. 27

Segretario.

Il Segretario svolge i compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e di verbalizzazione. Il Segretario, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L. 23 marzo 1981, n. 23, può rogare tutti i contratti di cui la Comunità montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

Il Segretario può esercitare qualsiasi funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente. In tali ipotesi, il Segretario esercita le funzioni dirigenziali coordinando e dirigendo l'attività dei Dirigenti, dei settori e delle strutture operative della propria Area.

Il Segretario tiene i registri di contabilità della Comunità montana e sovrintende alla attività amministrativa dell'Ente.

Il Segretario, qualora ricorrano giustificati motivi, è revocato dal Presidente previa deliberazione della Giunta.

Art. 28

Direttore.

Il Direttore ha la responsabilità complessiva delle varie strutture operative della Comunità montana, attribuite a tale organo dal regolamento interno degli uffici e dei servizi; a tal fine, esso provvede ad

organizzare le strutture e a definire le ripartizioni delle competenze, sulla base delle norme di legge, di statuto e di regolamento.

Il Direttore, in particolare, nell'espletamento delle sue funzioni:

a) cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta, predisponendo gli atti di programmazione generale ed il piano dettagliato degli interventi;

b) sovrintende, coordina e dirige, l'attività dei Dirigenti, dei settori e delle strutture operative della propria Area;

c) esercita i poteri del privato datore di lavoro nei confronti del personale;

d) partecipa con funzioni consultive, ai lavori della Giunta e del Consiglio e propone alla Giunta, i provvedimenti concernenti la costituzione, modificazione e soppressione dei servizi della propria area;

e) svolge tutte le altre mansioni attribuite ad esso dalla Giunta, dal Presidente e dai regolamenti.

In tutti i casi in cui non sia nominato un Direttore generale, il Direttore ne assume le funzioni.

Le modalità della collaborazione con il Segretario sono stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

I rapporti fra organi politici e Dirigenza sono definiti dal precedente art. 26.

Il Direttore, qualora ricorrano giustificati motivi, è revocato dal Presidente previa deliberazione della Giunta.

Art. 29

Responsabili di Settore.

I soggetti nominati e individuati secondo il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, assumono la responsabilità direttiva dei settori rispettivamente attribuiti. Detti funzionari sono responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, e delle direttive della dirigenza, dei risultati positivi e negativi delle strutture che dirigono, nonché della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione nell'ambito dell'incarico loro assegnato.

Agiscono, nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, in piena autonomia e programmano l'attività della struttura coinvolgendo tutti gli operatori. Spettano loro, in relazione all'incarico conferito, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto non riservino espressamente ai dirigenti e agli organi di governo dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile di settore l'incarico è assunto direttamente dal Segretario o dal Direttore secondo quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 30

Valutazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

È facoltà della Giunta istituire, secondo le disposizio-

ni di legge, il Nucleo di Valutazione ovvero organismo simile; può altresì nominare il Nucleo di Analisi di Gestione come opportuno organo di supporto.

I dirigenti, qualora istituiti, ed i Responsabili di Settore andranno valutati secondo le norme disciplinate nei differenti regolamenti delle funzioni dirigenziali e delle funzioni di Responsabile di Settore adottati secondo le norme contrattuali dei rispettivi comparti. La Giunta all'inizio di ogni anno assegnerà attraverso gli opportuni strumenti contabili le risorse atte a far fronte agli obiettivi la cui realizzazione verrà affidata ai dirigenti medesimi e ai responsabili dei servizi.

Onde favorire il controllo di legittimità sugli atti adottati dai responsabili dei servizi, la Giunta istituisce il servizio di controllo interno del quale fanno obbligatoriamente parte il Segretario, il Direttore e il Revisore dei Conti. Per gli atti adottati dal Segretario e dal Direttore il predetto Servizio opererà in assenza dei medesimi.

Art. 31

Atti amministrativi.

Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

Gli atti amministrativi dei dirigenti o dei funzionari responsabili dei servizi sono adottati nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma di determinazioni.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e le determinazioni dirigenziali o dei responsabili dei servizi debbono essere pubblicate nell'albo della Comunità e nel sito internet ufficiale per quindici giorni consecutivi.

I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere approvati nella prima seduta successiva a quella a cui si riferiscono e sono soggetti agli stessi obblighi di pubblicazione delle deliberazioni di cui costituiscono parte integrante.

TITOLO V

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 32

Istituzione delle sub-zone.

La Comunità montana, con deliberazione consiliare, ai fini di valorizzare ambiti territoriali caratterizzati da omogeneità socio-economiche e geografiche, nonché dell'esercizio associato delle funzioni, può istituire una o più sub-zone, per un numero comunque non superiore a quattro.

Ai fini della istituzione di una o più sub-zone, ovvero per la loro modificazione, fusione e soppressione è necessario il voto favorevole e palese della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi in giorno diverso da quello della prima,

dove è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.

Alle riunioni di ogni sub-zona partecipano i membri del Consiglio della Comunità montana rappresentativi del territorio compreso nella medesima sub-zona. Gli esiti delle riunioni sono comunicati alla Commissione Consiliare per le sub-zone.

Ogni sub-zona, quale organismo di partecipazione, dovrà avere lo scopo di:

- a) ottimizzare nel relativo ambito territoriale l'esercizio associato delle funzioni;
- b) promuovere lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono con riguardo alle proprie attribuzioni;
- c) rappresentare la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio;
- d) promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, in sintonia con le politiche generali della Comunità montana.

Art. 33

Piano Pluriennale di Sviluppo della Comunità e programmi-stralcio annuali.

Entro un anno dell'insediamento del Consiglio, la Comunità montana appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona. Esso, in base alle indicazioni del piano regionale, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti operanti nel territorio, dovrà prevedere:

- a) le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona;
- b) la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte a promuovere la partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano, sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed economiche della zona, prevedendo anche forme di iniziativa popolare per le proposte dei programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della Comunità.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di larga diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei Comuni.

Il Consiglio della Comunità esamina rielabora il Piano alla luce delle eventuali osservazioni e proposte pervenute dai sopra indicati soggetti, e provvedere alla trasmissione della nuova proposta di Piano alle Province ai fini della relativa approvazione.

Il Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini del suo finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, aggiorna il programma stralcio, nel rispetto delle norme previste della legge.

Il Consiglio, inoltre, entro i termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e le inoltra alla Regione.

Il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento vengono attuati e coordinati dalla Comunità la quale può avvalersi anche della delega di cui all'art. 5, capoverso 1 del presente Statuto.

TITOLO VI ATTIVITÀ GESTIONALI

Art. 34

Tesoriere.

Il servizio di tesoreria è affidato, con delibera del Consiglio, ad un Istituto di credito previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica con cadenza di norma triennale e comunque non superiore al quinquennio. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuate esclusivamente tramite il tesoriere in base a regolari reversali e mandati firmati per conto della Comunità montana dal Segretario e dal Responsabile di Ragioneria.

I rapporti con il tesoriere verranno regolati da apposita convenzione la cui approvazione è attribuita alla competenza del Consiglio.

Art. 35

Patrimonio.

La Comunità montana potrà disporre di un proprio patrimonio, la cui gestione verrà determinata dal Consiglio. La Comunità montana può ricevere lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

Art. 36

Indennità di carica e di presenza.

Il Presidente della Comunità montana, eletto tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità montana stessa, ha diritto a percepire esclusivamente l'indennità di funzione spettantegli in quanto Sindaco o Assessore.

Allo stesso può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'indennità spettante in quanto Sindaco o Assessore e quella spettante per la carica di Presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del d.lgs. 267/2000, così come sostituito dall'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Gli assessori della Giunta della Comunità montana eletti con le modalità di cui all'articolo 14, hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità spettante loro in quanto Sindaci o Assessori dei rispettivi Comuni.

I componenti degli organi della Comunità montana hanno diritto a fruire di permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela in base alla vigente normativa statale in materia di "status di amministratori".

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 37

Integrazione e modifiche dello Statuto.

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento interno dell'Ente. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi della Comunità montana.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la vota-

zione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi in giorno diverso da quello della prima, dove è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni statutarie.

La proposta di deliberazione totalmente abrogativa dello statuto deve essere presentata al Consiglio congiuntamente alla proposta di nuovo statuto. L'abrogazione e l'approvazione del nuovo statuto sono contenute nella stessa deliberazione.

Art. 38

Estinzione della Comunità montana.

La Comunità si estingue soltanto in seguito a legge regionale che, modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

Art. 39

Norma transitoria.

Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo pretorio e successivamente ai controlli di legge. È pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme statali e regionali previste in materia di Enti locali e di Comunità montane.

G/062 (A pagamento)